



Comune di Brunate

Provincia di Como

REGOLAMENTO EDILIZIO

- q **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 02.05.1977**
- q **Vistato dal Comitato Regionale di Controllo - sezione di Como il 13.06.1977, atto n. 18335/LP**
- q **Approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 13874 del 17.01.1978**
- q **Modificato ed integrato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 25 del 29.04.2015**

INDICE

CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.01 – Oggetto del Regolamento

Art. 1.02 – Attività soggette ad autorizzazione

Art. 1.03 – Condizioni per l'emissione di una concessione

Art. 1.04 – Forma delle concessioni

Art. 1.05 – Termine per l'emissione o il rifiuto delle concessioni

Art. 1.06 – Validità delle concessioni

Art. 1.07 – Vincolo di aree

CAPITOLO SECONDO COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. 2.01 – Formazione della commissione edilizia comunale

Art. 2.02 – Attribuzioni della commissione edilizia comunale

Art. 2.03 – Funzionamento della commissione edilizia comunale

CAPITOLO TERZO PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONCESSIONE PUNTI FISSI

Art. 3.01 – Redazione delle domande di concessione

Art. 3.02 – Sottoscrizione delle domande di concessione

Art. 3.03 – Presentazione delle domande di concessione

Art. 3.04 – Punti fissi

Art. 3.05 – Posa di dime

CAPITOLO QUARTO COMPILAZIONE DEI PROGETTI DIREZIONE LAVORI

Art. 4.01 – Requisiti formali dei progetti

Art. 4.02 – Contenuto dei progetti

Art. 4.03 – Qualifiche richieste per la direzione lavori

Art. 4.04 – Qualifiche richieste per l'esecuzione dei lavori

CAPITOLO QUINTO AZZONAMENTO E NORME EDILIZIE RELATIVE

Art. 5.01

Art. 5.02 – Volumi tecnici

CAPITOLO SESTO ASPETTO DEI FABBRICATI – SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE DECORO DEI SERVIZI E IMPIANTI

Art. 6.01 – Aspetto esteriore dei fabbricati

Art. 6.02 – Sporgenze sopra le strade

Art. 6.03 – Serramenti delle aperture verso le strade

Art. 6.04 – Intonacatura e coloritura dei fabbricati

Art. 6.05 – Muri nudi di frontespizio

Art. 6.06 – Insegne, mostre ed affissi pubblicitari

Art. 6.07 – Antenne

Art. 6.08 – Servitù di apposizione

Art. 6.09 – Obbligo di manutenzione

CAPITOLO SETTIMO NORME IGIENICHE DI INTERESSE EDILIZIO CORTILI

Art. 7.01 – Utilizzabilità dei vani

Art. 7.02 – Locali abitabili

Art. 7.03 – Locali agibili

Art. 7.04 – Locali accessibili

Art. 7.05 – Locali per bestiame

Art. 7.06 – Vani di servizio

Art. 7.07 – Cucine

Art. 7.08 – Dotazione impianti sanitari

Art. 7.09 – Impianti sanitari – Caratteristiche

Art. 7.10 – Scale

Art. 7.11 – Parapetti

Art. 7.12 – Isolamento dei locali dal terreno

Art. 7.13 – Cortili e cavedi

Art. 7.14 – Canne da fumo e di esalazione

Art. 7.15 – Raccolta rifiuti solidi

CAPITOLO OTTAVO RECINZIONI MANUTENZIONE AREE SCOPERTE

Art. 8.01 – Recinzioni

Art. 8.02 – Manutenzione aree scoperte

Art. 8.03 – Manutenzione di siepi ed alberature

Art. 8.04 – Eliminazione dei alberi e autorizzazioni

Art. 8.05 – Esenzioni

Art. 8.06 – Sanzioni

Art. 8.07 – Alberi morti e/o malati

Art. 8.08 – Obbligo di Comunicazione

CAPITOLO NONO NUMERI CIVICI

Art. 9.01 – Assegnazione numeri civici

Art. 9.02 – Apposizione dei numeri civici

CAPITOLO DECIMO CAUTELE A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 10.01 – Formazione dei cantieri

Art. 10.02 – Assiti

Art. 10.03 – Cantieri privi di assito

Art. 10.04 – Prevenzione infortuni

Art. 10.05 – Occupazione di spazio pubblico

Art. 10.06 – Manomissione del suolo pubblico

Art. 10.07 – Sospensione dei lavori

CAPITOLO UNDICESIMO VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11.01 – Sorveglianza dei lavori

Art. 11.02 – Controlli in corso di lavoro

Art. 11.03 – Ritrovamenti

Art. 11.04 – Licenze di abitabilità od agibilità

CAPITOLO DODICESIMO DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.01 – Disposizioni penali

Art. 12.02 – Disposizioni finali

APPENDICE

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI RADIODIFFUSIONE E RADIOCOMUNICAZIONE

1. Campo di applicazione
2. Obiettivi
3. Procedura per l'ottenimento del provvedimento autorizzativo
4. Obiettivi di qualità – misure di cautela
5. Impianti esistenti

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI RICEZIONE SATELLITARE

1. Campo di applicazione
2. Norme generali
3. Procedure autorizzative
4. Apparecchi satellitari esistenti

CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.01 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le attività tendenti a modificare lo stato dei luoghi, o che possano avere come conseguenza, anche se indiretta e non voluta, una tale modifica.

Art. 1.02 – Attività soggette ad autorizzazione

1. Chiunque, compresi gli Enti pubblici, se non esplicitamente esonerati dalla legge, intenda eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire costruzioni esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, o che comunque modifichino lo stato dei luoghi, deve preventivamente richiedere ed ottenere apposita concessione del Sindaco.
2. La richiesta di concessione deve essere presentata in conformità alle disposizioni del capitolo terzo.
3. Non sono soggette ad autorizzazione del Sindaco le attività seguenti:
 - a) lavori di semplice pulizia;
 - b) opere di ordinaria manutenzione all'interno degli edifici;
 - c) opere di ordinaria amministrazione all'esterno degli edifici, che non modifichino l'aspetto precedente di ciò che è oggetto di tali opere.
4. A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si elencano qui di seguito alcune categorie di opere soggette a concessione:
 - a) costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni parziali o totali di fabbricati (compresi quelli prefabbricati o smontabili, fissati o no al suolo, anche se provvisori);
 - b) modifiche ai fabbricati di cui al precedente punto a), sia strutturali, sia estetiche visibili dall'esterno oppure interne, eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 - c) modifiche di destinazione dei fabbricati;
 - d) nelle zone E2, abbattimento di alberi che non rientri nell'ordinario avvicendamento dei boschi o taglio di rami eccedenti l'ordinaria potatura; nelle altre zone abbattimento o taglio di rami eccedente l'ordinaria potatura di alberi aventi più di dieci anni;
 - e) scavi o formazione di rilevati, eccedente i movimenti di terra occorrenti per la coltivazione dei terreni;
 - f) installazione, modifica o soppressione di impianti tecnologici (elettrorodotti, acquedotti, fognature, impianti di riscaldamento o di ascensore, serbatoi, ecc.) anche se interni ai fabbricati oppure interrati;
 - g) costruzione, trasformazione o soppressione di vetrine, mostre, insegne, cartelli od affissi pubblicitari, cartelli indicatori;
 - i) opere all'interno dei cimiteri;
 - j) opere che richiedano l'occupazione permanente o temporanea di spazio pubblico (comprese le aree sovrastanti o sottostanti al suolo).
 - k) varianti ad opere già approvate.
5. L'utilizzazione delle costruzioni autorizzate è subordinata ad apposita concessione, ai sensi dell'art. 11.04.

Art. 1.03 – Condizioni per l'emissione di una concessione

1. Le concessioni di cui al primo capoverso dell'art. 1.02 verranno rilasciate solo qualora le opere richieste soddisfino a tutte le condizioni seguenti:
 - a) siano conformi alle previsioni urbanistiche vigenti al momento del rilascio della concessione;

- b) soddisfino alle esigenze del decoro e della tutela dell'ambiente da un punto di vista estetico;
- c) diano sufficienti garanzie di stabilità, in sé e per quanto riguarda il comportamento del terreno di appoggio e dei manufatti e fabbricati vicini;
- d) diano sufficienti garanzie di salubrità e di igiene per gli utenti dell'opera;
- e) le attività in esse previste:
 - 1) non peggiorino le condizioni igieniche delle zone circostanti;
 - 2) non alterino la composizione chimico-fisica delle acque superficiali e sotterranee, né ne alterino il corso;
 - 3) non producano inquinamento atmosferico.
- 2. Potranno essere autorizzate, su parere adeguatamente motivato della commissione edilizia, opere di risanamento igienico o di consolidamento statico di edifici esistenti, anche se non completamente conformi alle norme regolamentari.
- 3. In tutto il territorio ai sensi della legge 1.6.1939 n. 1089 e della legge 29.6.1939 n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali¹, il rilascio della concessione è subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti della Lombardia.
- 4. Laddove le condizioni di legge lo richiedano, il rilascio della concessione è subordinato all'adempimento dei requisiti imposti dal vincolo idrogeologico.
- 5. Laddove le condizioni di legge lo richiedano, il rilascio della concessione è subordinato all'adempimento dei requisiti imposti dal vincolo militare.

Art. 1.04 – Forma delle concessioni

- 1. Le concessioni di cui al primo capoverso dell'art. 1.02 vengono rilasciate dal Sindaco, sentito il parere della commissione edilizia comunale.
- 2. Le concessioni debbono essere datate e firmate e debbono riportare nel loro testo la descrizione sommaria delle opere e lavori autorizzati e la loro destinazione. Deve essere allegata ad ogni concessione, a formarne parte integrante, una copia di tutti i disegni allegati alla domanda, vistata dal Sindaco o da un suo delegato.
- 3. Insieme alla concessione viene rilasciata una copia della concessione stessa e dei tipi ad essa allegati, appositamente contrassegnata per essere conservata sul luogo dell'esecuzione dei lavori.
- 4. Ogni concessione concessa in base a dichiarazioni del richiedente, esplicite o risultanti implicitamente dai dati forniti o dai documenti o tipi allegati, contrastanti con la realtà, è nulla, qualora i dati erronei siano stati determinanti per la sua concessione. Le opere eseguite in base a tale concessione saranno considerate a tutti gli effetti come abusive.
- 5. La concessione costituisce soltanto presunzione di regolarità delle opere, e non esonera il committente, il progettista, il direttore dei lavori e l'esecutore dall'obbligo di attenersi strettamente a tutte le leggi e regolamenti vigenti, anche riguardo ai diritti dei terzi.
- 6. La progettazione, la direzione e l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso od a struttura metallica devono essere fatte in osservanza delle disposizioni della legge 5.11.1971 n. 1086 e successivi decreti ministeriali.

Art. 1.5 – Termine per l'emissione o il rifiuto delle concessioni

- 1. La concessione o la comunicazione di reiezione della domanda deve essere notificata al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
- 2. Qualora la domanda sia incompleta, o comunque difetti di alcuna delle indicazioni richieste dal capitolo terzo, l'ufficio tecnico comunale deve richiederne il completamento. Il termine di cui al primo capoverso del presente articolo decorrerà in tal caso dalla data del completamento della

¹ Oggi tali leggi sono state sostituite dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

domanda. In mancanza di tempestivo completamento, la domanda verrà respinta allo scadere del termine di 60 giorni dalla richiesta del completamento.

3. Trascorso il termine di cui al primo capoverso del presente articolo, il richiedente potrà ricorrere contro il silenzio-rifiuto, ai sensi delle leggi vigenti al riguardo.
4. La reiezione della domanda dovrà essere motivata.

Art. 1.06 – Validità delle concessioni

1. Le concessioni di cui al primo capoverso dell'art. 1.02 sono valide per iniziare i lavori entro 12 mesi dalla data della loro emissione.
2. Salvo casi speciali, nei quali, per motivi che debbono essere specificati nella domanda e che debbono essere tecnicamente motivati, venga esplicitamente concesso un termine maggiore, i lavori dovranno essere completamente ultimati entro i seguenti termini, dalla data di inizio:
 - a) due anni per le costruzioni o modifiche di fabbricati;
 - b) un anno per gli scavi, i rilevati, i muri di sostegno, le costruzioni stradali;
 - c) sei mesi per le modifiche dei fabbricati che non importino cambiamenti nelle strutture portanti;
 - d) tre mesi per tutti gli altri lavori, termine che potrà essere ulteriormente ridotto in caso di deficienze statiche e/o igieniche.
3. Le istanze di rinnovo delle concessioni decadute per mancato inizio dei lavori entro il termine di validità sono soggette alle stesse norme delle nuove domande di concessione, salvo la facoltà per l'amministrazione comunale di dispensare dalla presentazione di nuovi disegni, qualora quelli allegati alla concessione decaduta non debbano essere variati.
4. In caso di sospensione temporanea dei lavori, salvo il rispetto delle norme di cui all'art. 11.07, la concessione resta valida, senza però che la sospensione comporti una proroga del termine utile per l'ultimazione dei lavori.
5. Qualora la sospensione temporanea dei lavori sia stata ordinata dal Sindaco, ai sensi del capoverso 3 dell'art. 11.03, il termine utile per l'ultimazione dei lavori viene prorogato per una durata pari alla durata della sospensione.
6. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di due anni dalla data di inizio.

Art. 1.07 – Vincolo di aree

1. Le superfici coperte ed i volumi edificati secondo gli indici di fabbricabilità previsti dal capitolo 5 vincolano le aree che li hanno consentiti, anche in caso di trasferimento parziale o totale di proprietà.
2. Le aree occorrenti per consentire nuove costruzioni od ampliamenti non possono essere derivate da fondi di pertinenza di edifici esistenti, quando ciò determini od aggravi carenze, nei rapporti superficie o di volume, relative agli edifici esistenti.
3. Salvo i casi di costruzioni che avvengano nel quadro di lottizzazioni convenzionate, ai sensi dell'art. 5.02, il proprietario dell'area dovrà allegare alla domanda di concessione di costruzione un atto di ricognizione, debitamente registrato, nel quale siano esattamente definite le aree che vengono vincolate alla costruzione progettata.
4. L'atto di ricognizione, eventualmente modificato a seguito dell'autorizzazione di variante al progetto, dovrà essere trascritto sui pubblici registri immobiliari entro 30 giorni dall'ultimazione della copertura della costruzione. Una copia della nota di trascrizione sarà consegnata al comune.
5. Analoga procedura vale per il vincolo a parcheggio, ai sensi dell'art. 8.03, di aree non comprese tra quelle vincolate agli effetti degli indici di fabbricabilità.

CAPITOLO SECONDO

COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. 2.01 – Formazione della commissione edilizia comunale

1. La commissione edilizia comunale è composta da:
 - a) Sindaco, o un Assessore o un Consigliere delegato dal Sindaco, Presidente;
 - b) Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - c) cinque membri nominati dalla Giunta Comunale, di cui due in rappresentanza della minoranza, in seno ai quali tre devono essere scelti fra persone che abbiano competenza tecnica, artistica e legale in materia edilizia ed urbanistica, regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali;
 - d) un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche;
 - e) responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, con sole funzioni di segretario della commissione.²
2. I membri della commissione di cui ai punti c), d), e) del precedente capoverso, restano in carica quanto il Consiglio che li ha eletti.³
3. I commissari di nomina consiliare che risultassero assenti per oltre tre sedute consecutive, senza giustificato motivo di carattere temporaneo, verranno considerati dimissionari.
4. In caso di vacanza di un posto di membro di nomina consiliare, il consiglio provvederà a sostituire entro 30 giorni; il nuovo commissario rimarrà in carica fino a quando vi sarebbe rimasto il commissario sostituito.
5. Per i componenti la commissione edilizia comunale sussistono le stesse incompatibilità di parentela, nonché le cause di ineleggibilità, previste rispettivamente dagli articoli 15 e 16 del D.P.R. 5.4.1951 n. 203, anche ai sensi della Circolare Ministeriale 5.9.1966 n. 3968 del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale dell'Urbanistica. Le incompatibilità di parentela si considerano non solo tra i vari componenti la commissione, ma anche tra i componenti la commissione ed i consiglieri comunali.

Art. 2.02 – Attribuzioni della commissione edilizia comunale

1. La commissione edilizia comunale esprime il proprio parere su:
 - a) le domande di concessione per le opere e le attività considerate all'art. 1.02;
 - b) la rimessa in pristino od il completamento delle opere non ultimate entro il termine di validità della concessione;
 - c) i piani di lottizzazione e di urbanizzazione;
 - d) l'interpretazione del presente Regolamento;
 - e) le proposte di modifiche al presente Regolamento;
 - e-bis) le funzioni subdelegate ai Comuni ai sensi dell'art. 8 L.R. 27.5.1985 e successive modificazioni^{4,5};
 - f) quanto altro il sindaco riterrà di sottoporle in materia di edilizia e di urbanistica.
2. Il giudizio della commissione edilizia comunale riguarderà l'aderenza del progetto alle condizioni previste dal primo capoverso dell'art. 1.03, nonché il rispetto delle norme di legge, del presente Regolamento e degli altri regolamenti vigenti.
3. La commissione rispetterà la libertà degli autori nella scelta dello stile architettonico, purché non contrasti palesemente con l'ambiente circostante.

² Nuovo testo giusta l'art. 3 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29.09.2009, in vigore dal 29.09.2009.

³ Nuovo testo giusta il n. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06.09.1999, in vigore dal 19.09.1999.

⁴ Oggi artt. 6 e seguenti della L.R. 11 marzo 2005, n. 12.

⁵ Introdotto dal n. 1 lett. b) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.09.1987, in vigore dal 14.09.1987.

4. La commissione dovrà comunque temperare gli interessi del proprietario con quelli della collettività.
5. Il voto della commissione edilizia comunale è puramente consultivo e non costituisce presunzione del rilascio della concessione di costruzione, che è di esclusiva competenza del sindaco.

Art. 2.03 – Funzionamento della commissione edilizia comunale

1. La commissione edilizia comunale si riunisce ordinariamente una volta al mese, di regola in un giorno fisso della settimana ed alla stessa ora, il giorno e l'ora essendo scelti in modo da convenire il più possibile ai vari membri della commissione.
2. La commissione può essere convocata in via straordinaria, qualora il presidente lo ritenga necessario. A tale convocazione straordinaria egli è tenuto qualora ne venga richiesto da tre membri della commissione.
3. Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno cinque componenti⁶, due dei quali membri elettivi. In assenza del presidente i presenti nominano, a maggioranza semplice, un presidente provvisorio per la singola seduta. In caso di assenza del Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale⁷, il presidente nomina un segretario scegliendolo tra i membri della commissione.
4. La commissione si riunisce nella sede comunale.
5. Le sedute della commissione non sono pubbliche.
6. Il presidente può, ove ne ravvisi la necessità, chiamare a far parte della commissione di volta in volta, con funzioni consultive, estranei che abbiano una particolare competenza nei problemi da trattare.
7. Ad ogni progetto sottoposto alla commissione edilizia deve essere allegato un rapporto dell'Ufficio Tecnico Comunale sulla conformità del progetto alle norme del presente Regolamento ed alle disposizioni vigenti, redatto sull'apposito stampato.
8. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
9. I verbali della commissione vengono stesi su apposito registro, con l'indicazione della motivazione dei pareri espressi. Alla fine di ogni seduta tale registro sarà firmato da tutti i presenti.
10. Su tutti i documenti e i tipi esaminati verrà apposto il timbro della commissione, con la data e la firma di un membro della commissione.
11. Quando la commissione debba trattare argomenti nei quali si trovi comunque interessato alcuno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

CAPITOLO TERZO PRESENTAZIONE DOMANDE DI CONCESSIONE PUNTI FISSI

Art. 3.01 – Redazione delle domande di concessione

1. Le domande di concessione di cui al primo capoverso dell'art. 1.02 devono essere redatte sugli appositi stampati predisposti dal comune, stampati da bollarsi prima della presentazione a cura degli interessati, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo.

⁶ Nuovo testo giusta il n. 1 lett. c) della deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 14.09.1987, in vigore dal 14.09.1987.

⁷ *Rectius*: Responsabile dell'Area Tecnica.

2. Le domande per opere atipiche, per le quali siano stati predisposti appositi stampati, devono essere redatte in carta bollata.
3. Le domande dovranno contenere:
 - a) la descrizione dettagliata di tutti i lavori che si vogliono intraprendere;
 - b) la destinazione delle opere;
 - c) la precisa indicazione della località ove le opere dovranno essere eseguite;
 - d) il nominativo, l'indirizzo ed il numero di telefonico del committente delle opere, del proprietario dell'immobile alla data di presentazione della domanda, del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore;
 - e) l'indicazione a quale delle persone di cui al punto d) dovranno essere rivolte comunicazioni, richieste di chiarimenti o simili.
4. La designazione del direttore dei lavori e/o dell'esecutore delle opere potrà avvenire anche in un secondo tempo, comunque almeno una settimana prima dell'inizio dei lavori. In caso di omissione di tale designazione, il sindaco ordinerà l'immediata sospensione dei lavori stessi.
5. Alle domande dovranno essere allegati:
 - a) il progetto delle opere, redatto in conformità delle norme di cui al capitolo quarto, munito del visto preventivo del Comando del Corpo Vigili del Fuoco;
 - b) a richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, fotografie mostranti lo stato dei luoghi ove debbono essere eseguite le opere richieste;
 - c) il numero e la provincia di iscrizione ai rispettivi albi professionali del progettista e del direttore dei lavori.
6. Le domande concernenti edifici soggetti a speciali leggi o regolamenti dovranno essere corredate dai nullaosta delle autorità competenti ad accettare l'osservanza di dette speciali disposizioni (commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, compartimento regionale della viabilità, ecc.).

Art. 3.02 – Sottoscrizione delle domande di concessione

1. Le domande di concessione e tutti i relativi allegati dovranno essere firmati:
 - a) dal committente delle opere;
 - b) dal proprietario dell'immobile;
 - c) dal progettista;
 - d) dal direttore dei lavori;
 - e) dall'esecutore.
2. Qualora si tratti di opere da eseguirsi in un condominio, la domanda e gli allegati dovranno essere firmati anche dall'amministratore del condominio.

Art. 3.03 – Presentazione delle domande di concessione

1. Le domande, indirizzate al sindaco, debbono essere presentate, nell'orario d'ufficio, al protocollo comunale, che ne rilascerà ricevuta.
2. Non è ammessa la spedizione delle domande per posta.

Art. 3.04 – Punti fissi

1. La posizione delle opere da eseguirsi deve risultare perfettamente determinata, planimetricamente ed altimetricamente, in rapporto a costruzioni preesistente; i dati occorrenti a tale determinazione dovranno apparire nella domanda e nei tipi allegati.
2. Qualora manchino o siano insufficienti i riferimenti planimetrici, o quelli altimetrici, od ambedue, dovranno essere posti in opera gli opportuni capisaldi.

3. Della posa dei capisaldi verrà redatto un verbale con tutte le indicazioni atte a permetterne il facile ritrovamento. Una copia di tale verbale verrà conservata negli atti comunali, ed un'altra copia verrà consegnata all'interessato. Nello stesso verbale verranno precisate le linee e le quote di fabbrica.
4. Se possibile, di tutti i capisaldi verranno determinate le coordinate catastali e la quota altimetrica sul livello del mare.
5. La posa dei capisaldi deve essere eseguita quando l'Ufficio Tecnico Comunale, esaminando la domanda di concessione, lo richieda alla proprietà.

Art. 3.05 – Posa di dime

1. È in facoltà della commissione edilizia di richiedere la posa in opera di dime mostranti l'ingombro planivolumetrico di una costruzione progettata.
2. In tal caso, la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'art. 1.05, capoverso 1, viene prorogata del tempo trascorso dalla comunicazione all'interessato della richiesta della posa delle dime fino alla comunicazione, da parte di questi, dell'avvenuta loro posa.
3. Se la posa non è avvenuta, la domanda verrà respinta allo scadere del termine di 60 giorni dalla richiesta della posa stessa.

CAPITOLO QUARTO COMPILAZIONE DEI PROGETTI DIREZIONE DEI LAVORI

Art. 4.01 – Requisiti formali dei progetti

1. Tutti i progetti dovranno essere stati eseguiti da tecnici abilitati a redigerli, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge.
2. I progetti dovranno essere presentati in due copie identiche, con tratti scuri su fondo bianco, in fogli di superficie non superiore a un metro quadrato, piegato nel formato UNI A4 (cm. 21 X 29,7).
3. Nei progetti di modifica di costruzioni esistenti, le parti esistenti che si conservano dovranno essere indicate in nero pieno, le parti che si demoliscono in giallo e le parti che si aggiungono in rosso.
4. Nei progetti che comportino una modifica della superficie del suolo, si dovrà colorare:
 - a) nelle sezioni, gli scavi in giallo ed i rilevati in rosa;
 - b) nelle piante, gli scavi in marrone ed i rilevati in verde.
5. Tutte le copie di ogni disegno dovranno essere sottoscritte come prescritto dall'art. 3.02. Non è ammessa la sottoscrizione dell'originale prima della tiratura delle copie.
6. Le planimetrie generali della proprietà saranno in scala 1:500; le piante, le sezioni ed i prospetti dei fabbricati in scala 1:100; i particolari costruttivi e decorativi, secondo le necessità, in scala 1:20, 1:5, 1:1.
7. Tutte le misure che debbono poter essere controllate, agli effetti della verifica di regolamentarità, o che entrino nei calcoli dimostrativi di regolamentarità, saranno esplicitamente indicate con quote numeriche.
8. Le fotografie da allegare al progetto, se richieste, dovranno essere in una sola copia, del formato di almeno cm. 18 X 24. Saranno sottoscritte a tergo, e pure a tergo dovranno essere apposte le scritte esplicative occorrenti alla loro comprensione.

Art. 4.02 – Contenuto dei progetti

1. Qualsiasi progetto dovrà essere corredato da un estratto della mappa catastale, esteso in tutte le direzioni fino ad almeno 100 metri oltre i confini della proprietà interessata, aggiornato con l'indicazione di tutte le costruzioni esistenti nella zona rappresentata, e con l'indicazione evidenziata dell'area da occuparsi con l'opera progettata.

Art. 4.03 – Qualifiche richieste per la direzione lavori

1. Tutti i lavori dovranno essere diretti da tecnici abilitati ad effettuare tale direzione, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dalla legge.
2. Il direttore dei lavori dovrà essere designato in conformità a quanto disposto dall'art. 3.01, capoverso 3, punto d) e capoverso 4.
3. In caso di recesso, il direttore dei lavori non si esimerà dalle responsabilità spettantigli fino a che non abbia comunicato all'amministrazione comunale il proprio recesso, mediante lettera raccomandata o mediante consegna della comunicazione al protocollo comunale.
4. In tal caso, il Sindaco ordinerà l'immediata sospensione dei lavori. Questi non potranno essere ripresi fino a che non sia stata comunicata per iscritto dal committente al comune la nomina di un nuovo direttore dei lavori, idoneo ai sensi del capoverso 1 del presente articolo, e la sua accettazione dell'incarico.

Art. 4.04 – Qualifiche richieste per l'esecuzione dei lavori

1. Tutte le opere per conto terzi dovranno essere eseguite da imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Artigianato, Industria e Agricoltura.
2. Le imprese che eseguono strutture dovranno disporre di un architetto o di un ingegnere o un geometra o un perito industriale edile, che assuma la responsabilità di una corretta esecuzione delle opere.

CAPITOLO QUINTO AZZONAMENTO E NORME EDILIZIE RELATIVE

Art. 5.01

Si fa riferimento a quanto definito nelle Norme Tecniche d'attuazione del P.R.U.G. vigente, che si intendono integralmente allegate ed operanti.

Art. 5.02

1. Ai fini del computo della volumetria si fa riferimento alle Norme Tecniche. Si precisa che sono considerati volumi tecnici, quindi non computabili ai fini degli assorbimenti volumetrici:
 - autorimesse interrate, seminterrate, o fuori terra purché di altezza esterna non superiore m. 2,40;
 - centrali termiche collegate ad edifici residenziali;
 - depositi di bombole a gas combustibile adibiti ad uso domestico;
 - vano scala per la parte oltre il solaio di copertura dell'ultimo piano;
 - depositi per raccolta immondizie in proporzione di mc. 3 per appartamento.

CAPITOLO SESTO

ASPETTO DEI FABBRICATI – SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE

DECORO DEI SERVIZI E IMPIANTI

Art. 6.01 – Aspetto esteriore dei fabbricati

1. Tutti i fabbricati di nuova costruzione o modificati debbono avere un aspetto architettonico ed estetico appropriato alla località ed all'ambiente in cui sorgono.
2. Tutti i prospetti presenteranno una compiuta soluzione architettonica, debitamente armonizzata con l'insieme, nonché con i prospetti degli edifici vicini.

Art. 6.02 – Sporgenze sopra le strade

1. Le norme del presente articolo si applicano alle costruzioni esistenti o realizzabili a filo strada.
2. Nelle strade munite di marciapiede, sono consentite sporgenze del filo della facciata fino a 6 cm. a qualsiasi altezza.
3. Nelle strade prive di marciapiede, fino all'altezza di m. 4,50 non sono consentite sporgenze superiori a 4 cm.
4. Oltre l'altezza di m. 4,50 sono consentiti sporti fino ad un massimo di m. 1,20 nel caso in cui la larghezza delle strade sia superiore a m. 6.
5. Nelle strade larghe meno di 6 m. la costruzione degli sporti di cui al capoverso 5 è vietata.
6. In ogni caso gli sporti di balcone su suolo pubblico sono soggetti al pagamento della tassa di concessione.

Art. 6.03 – Serramenti delle aperture verso le strade

1. Tutte le aperture delle porte e simili sull'allineamento stradale devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno né sporgano in alcuna posizione verso l'esterno.
2. Anche le finestre del piano terreno non potranno essere munite di serramenti che si aprano verso l'esterno fino all'altezza di m. 2,50 sopra il piano del marciapiede. Nelle strade sprovviste di marciapiede, o munite di marciapiede di larghezza inferiore a m. 1,20, tale disposizione si applica a tutte le finestre fino all'altezza di m. 4,50.
3. Le griglie e i controventi dei piani superiori, apribili verso l'esterno, dovranno essere stabilmente fissati al muro mediante un dispositivo che garantisca un'assoluta sicurezza contro la loro caduta.

Art. 6.04 – Intonacatura e coloritura dei fabbricati

1. Tutti i muri di nuova costruzione o rinnovati, compresi i muri di sostegno ed i muri di cinta, quando siano comunque visibili da vie o piazze o da altri luoghi pubblici od aperti al pubblico, quali scuole, chiese, alberghi, ristoranti o simili, devono essere intonacati, salvo il caso di quelli che, per il loro genere di costruzione, non richiedano intonaco.
2. I colori sono soggetti ad approvazione.
3. L'esecuzione di dipinture figurative ed ornamentali di qualsiasi genere su muri visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico, nonché il restauro di quelle già esistenti, sono subordinati a concessione da richiedersi con la stessa procedura stabilita per le concessioni di costruzione. Dovranno allo scopo essere presentati i relativi disegni, occorrendo anche a colori.

Art. 6.05 – Muri nudi di frontespizio

1. Le stesse disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai muri nudi di frontespizio, sia di nuova formazione, sia già esistenti, anche se venuti a scoprirsi per trasformazioni comunque prodotte.
2. Responsabile per la sistemazione di detti muri sarà in genere il proprietario; qualora però il muro sia venuto a scoprirsi per demolizione di un fabbricato adiacente, la prima sistemazione del muro sarà da eseguirsi a cura e spese del proprietario del fabbricato demolito.

Art. 6.06 – Insegne, mostre ed affissi pubblicitari

1. La facciata dei fabbricati di nuova costruzione, con locali destinati a negozio, dovrà essere predisposta per la collocazione delle relative insegne.
2. La collocazione delle insegne dei negozi, nei fabbricati che abbiano la facciata predisposta ai sensi del capoverso 1, potrà farsi solo nel posto o nei posti prestabiliti.
3. La pubblicità di merce o di servizi che non siano prodotti nel luogo ove la pubblicità stessa è apposta, è permessa solo:
 - a) all'interno delle vetrine dei negozi;
 - b) all'interno dei locali;
 - c) sugli appositi riquadri per manifesti, predisposti dall'amministrazione comunale.
4. La pubblicità di cui al punto del precedente capoverso, è soggetta alle norme dell'apposito regolamento.
5. La pubblicità di merce o di servizi che siano prodotti nel luogo ove la pubblicità stessa è apposta, è permessa anche in luoghi diversi da quelli indicati al capoverso 3, ma in tal caso è soggetta a concessione. Ciò si applica anche ai segnali, posti sulle diramazioni delle strade pubbliche, che indicano il percorso per raggiungere le aziende non prospicienti sulle strade stesse.
6. Ogni pubblicità visibile dalle strade è inoltre soggetta alle disposizioni dell'art. 11 del T.U. 15.6.1959 n. 393⁸ e dagli artt. dal 19 al 23 del D.P.R. 30.6.1959 n. 420⁹.

[Art. 6.07 – Antenne

1. Nelle nuove costruzioni le antenne esterne per la ricezione di trasmissioni televisive dovranno essere centralizzate, in modo che, sulla copertura di ogni fabbricato, sia installato un solo sostegno di antenne.
2. L'installazione di antenne esterne per altri usi, nonché di antenne esterne per ricezione di trasmissioni televisive su ulteriori sostegni, è soggetta a licenza da chiedersi caso per caso.]¹⁰

Art. 6.08 – Servitù di apposizione

1. A tutti gli edifici, muri e recinzioni è imposta la servitù di apposizione:
 - a) delle targhe indicanti i numeri civici;
 - b) delle targhe indicanti la denominazione delle aree di circolazione;
 - c) dei segnali stradali;

⁸ Oggi art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

⁹ Oggi artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

¹⁰ Abrogato dal n. 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.03.2000, in vigore dal 22.03.2000. Vedi ora l'appendice al presente Regolamento.

- d) delle piastrine e dei capisaldi per indicazioni topografiche e di tracciamenti, nonché per l'individuazione della posizione di idranti, saracinesche e simili;
 - e) degli orologi elettrici pubblici.
2. Gli oggetti elencati al capoverso 1, qualora siano stati apposti, non devono essere sottratti alla pubblica vista.
 3. L'apposizione degli oggetti elencati al capoverso 1, escluso il punto a), viene fatta senza oneri per il proprietario dell'edificio. Il proprietario sarà però tenuto al ripristino qualora quanto era stato apposto fosse distrutto o danneggiato per fatto a lui imputabile.

Art. 6.09 – Obbligo di manutenzione

1. Incombe ai proprietari l'obbligo di mantenere gli edifici ed i loro accessori in modo decoroso.
2. In caso di inadempienza e previa diffida potrà farsi luogo ad esecuzione d'ufficio dei lavori necessari, con recupero delle spese, ai sensi di legge, a carico del proprietario.

CAPITOLO SETTIMO NORME IGIENICHE DI INTERESSE EDILIZIO CORTILI

Art. 7.01 – Utilizzabilità dei vani

1. In relazione alle loro caratteristiche tipologiche, in particolare dal punto di vista igienico, i vani chiusi vanno suddivisi come segue, agli effetti della loro utilizzabilità:
 - a) locali abitabili, cioè idonei alla permanenza prolungata, diurna e notturna, di persone;
 - b) locali agibili, cioè idonei ad una permanenza di persone limitata nel tempo, al massimo di un turno lavorativo, allo scopo di esercitarvi un'attività (industriale, artigianale, commerciale, ecc.);
 - c) locali accessibili, cioè idonei ad una permanenza di persone limitata nel tempo all'indispensabile per depositare o ritirare merci, effettuare manovre o regolazione di macchinari, o simili;
 - d) locali per bestiame, idonei alla permanenza prolungata, diurna e notturna, di animali, ed alla permanenza di persone limitata al tempo necessario per attendere agli animali;
 - e) vani di servizio, occorrenti ad integrare l'utilizzabilità degli altri locali.

Art. 7.02 – Locali abitabili

1. Per essere considerati abitabili, i locali devono:
 - a) avere altezza netta, da pavimento a soffitto, non inferiore a m. 2,70 come stabilito dal D.M. 5.7.1975;
 - b) qualora l'altezza sia variabile, l'altezza indicata al punto a) deve essere rispettata come media, e l'altezza minima non deve essere inferiore a m. 2,00;
 - c) avere superficie non inferiore a mq. 8,00 e forma tale da potervi iscrivere un quadrato di m. 2,00 di lato;
 - d) avere finestre, prospettanti su spazi aperti, di superficie netta apribile non inferiore ad un ottavo della superficie in pianta del locale, non computandosi la parte della finestra situata ad altezza inferiore a 60 cm. dal pavimento;
 - e) avere la copertura, le pareti ed il pavimento isolati in modo da impedire ogni infiltrazione di umidità dall'esterno;
 - f) avere impianti che permettano il riscaldamento a + 18°C con temperatura esterna di – 5°C;

- g) avere un isolamento termico delle pareti tale da evitare condensazioni di vapore nelle condizioni di temperatura di cui al punto f), con un'umidità dell'aria interna del 55%;
- h) per tutto quanto non espresso nei punti precedenti si fa riferimento alla parte di istruzioni del D.M. 5.7.1975.

Art. 7.03 – Locali agibili

- 1. Per essere considerati agibili ad uso industriale, i locali debbono corrispondere alle norme dettate dal D.P.R. 19.3.1956 n. 303, sia in sé (artt.6-17), sia per quanto riguarda i servizi (artt. 36-47) e successive modifiche, che avessero forza di legge.

Art. 7.04 – Locali accessibili

- 1. I locali che non abbiano le caratteristiche per essere considerati abitabili, ai sensi dell'art. 7.02, né agibili, ai sensi dell'art. 7.03, debbono essere tali da escluderne l'uso per la permanenza prolungata di persone.
- 2. In particolare, i ripostigli interni alle abitazioni dovranno avere dimensioni non superiori a metri 1,50 X 1,50.

Art. 7.05 – Locali per bestiame

- 1. I locali per bestiame dovranno avere cubatura di almeno 25mc. per ogni capo di bestiame grosso (equino o bovino), 10 mc. per ogni capo di bestiame minuto (suino, ovino o caprino), 1 mc. per ogni capo di bestiame da cortile (coniglio o volatile).
- 2. Le finestre dovranno avere superficie non inferiore ad 1/15 della superficie planimetrica del locale.
- 3. Le pareti ed il pavimento dovranno essere impermeabili e facilmente lavabili e disinfettabili. Il pavimento dovrà avere fossette di scolo per le deiezioni liquide, con scarico sifonato in pozzetti impermeabili muniti di canne di ventilazione di almeno 15 cm. di diametro.
- 4. Le letamaie avranno pareti e fondo impermeabili e saranno dimensionate ai sensi dell'art. 234 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 e situate a non meno di 25 m. di distanza da abitazioni e condutture di acqua potabile.
- 5. Ogni scarico non addotto in letamaia ed ogni troppopieno di letamaia saranno allontanati ai sensi dell'art. 8.04.
- 6. Fuori dalle zone E è ammesso solo l'allevamento avicunicolo per uso familiare, ove non contrasti con il regolamento d'igiene vigente.

Art. 7.06 – Vani di servizio

- 1. Sono vani di servizio:
 - a) i cucinini
 - b) le latrine ed i bagni;
 - c) i disimpegni, le anticamere ed i corridoi;
 - d) le scale.
- 2. I vani di servizio debbono soddisfare alle stesse condizioni dei locali ai quali servono, salvo per, salvo per quanto riguarda la superficie del vano e quella delle finestre. Essi debbono inoltre soddisfare alle specifiche condizioni elencate agli articoli 7.07, 7.09 e 7.10.

Art. 7.07 – Cucine

1. Di regola dovrà essere adibito a cucina un locale abitabile. Nelle abitazioni private è ammesso realizzare invece un cucinino di area compresa tra 2 e 5 mq. con finestra di almeno 1 mq.
2. Ogni cucina deve essere dotata di:
 - a) un acquaio;
 - b) un punto di cottura, raccordato ad una canna fumaria, ai sensi dell'art. 7.15;
 - c) pavimento in materiale lavabile;
 - e) pareti lavabili, fino all'altezza di m. 1,60, in tutti i punti che distino planimetricamente meno di 60 cm. dal punto più vicino dell'acquaio e del fornello.

Art. 7.08 – Dotazione impianti sanitari

1. Ogni abitazione privata dovrà disporre, in appositi vani di servizio, di almeno una vasca da bagno od una doccia, ed almeno un lavabo ed un vaso di latrina, nonché un bidet, accessibili senza uscire dall'abitazione.

Art. 7.09 – Impianti sanitari – Caratteristiche

1. I vani ove sia installata una latrina debbono:
 - a) avere una superficie planimetrica di almeno mq. 1,00, con il lato minimo di almeno m. 0,80;
 - b) ricevere aria e luce direttamente da spazi aperti, attraverso finestre o lucernari con superficie netta apribile di almeno mq. 0,50, ovvero dotati di impianto di aspirazione meccanica;
 - c) non avere comunicazione diretta con cucine né con locali di abitazione, ma essere accessibili solo attraverso un vano di disimpegno od un'apposita antilatrina;
 - d) essere separati dai vani adibiti ad altro uso mediante pareti in muratura di spessore non inferiore a cm. 10;
 - e) avere il pavimento e le pareti fino all'altezza di m. 1,50 rivestiti con materiale impermeabile, liscio e lavabile.
2. Saranno ammesse, nelle abitazioni private, latrine in comunicazione diretta con una camera da letto, purché siano in soprannumero ed abbiano una finestra di superficie netta apribile non inferiore a mq. 1,50 oppure impianto di aspirazione meccanica.
3. Tutti gli apparecchi sanitari dovranno avere lo scarico munito di chiusura idraulica permanente.
4. Al piede di ogni colonna verticale dovrà essere installato un sifone ventilato con canna raccordata dall'alto della colonna e sfociante sopra la copertura dell'edificio.
5. Le altezze dei locali destinati a servizi possono avere l'altezza minima di m. 2,40 ai sensi del D.M. 5.7.1975.

Art. 7.10 – Scale

1. Le scale devono avere dimensioni sufficienti per i bisogni dell'abitazione e in ogni caso di larghezza non minore di m. 0,80. Esse devono essere ben aerate ed illuminate con finestre apribili praticate nelle pareti, o con lucernario pure apribile, o comunque secondo le disposizioni del regolamento di prevenzione incendi.

Art. 7.11 – Parapetti

1. Tutte le aperture sopraelevate di più di 30 cm. dovranno essere protette mediante adeguato parapetto.
2. I parapetti dovranno avere altezza di almeno m. 0,90. Essi non dovranno avere aperture di larghezza maggiore di cm. 11, né correnti disposti in modo da poter essere scalati da bambini.

Art. 7.12 – Isolamento dei locali dal terreno

1. **Ambienti a livello del suolo.** Gli ambienti abitabili siti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati sul livello del suolo almeno di cm. 30. Quando al di sotto di detti ambienti non vi siano locali sotterranei o seminterrati, occorrerà che il pavimento sia poggiato sopra un vespaio alto almeno cm. 50.
2. **Igiene del suolo e del sottosuolo.** Non è permesso di scavare fondazioni di un nuovo edificio su terreno già stato adibito come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili, o d'altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse e risulti, per accertamenti eseguiti dall'autorità sanitaria del comune, che il corrispondente sottosuolo è stato ridotto in condizioni salubri. È vietato altresì costruire pozzi perdenti per il disperdimento di acque di qualsiasi genere, quando a giudizio dell'amministrazione comunale vi sia la possibilità di immettere tali acque nelle tombinature comunali.
Per le condizioni saranno inoltre osservate le particolari norme contenute negli articoli del Regolamento locale d'igiene. Non è permesso costruire locali di abitazione direttamente contro rilievi montuosi o terrapieni, ma dovrà essere creata opportuna intercapedine della larghezza di almeno m. 1.
3. **Camere d'aria, intercapedini, vespai.** I vespai, le intercapedini e gli altri spazi formanti camere d'aria, dovranno essere opportunamente costruiti, protetti dall'umidità e tali che vi sia assicurata sufficiente ventilazione.

Art. 7.13 – Cortili e cavedi

1. L'ampiezza dei cortili e spazi interni sarà almeno di un quarto della somma della superficie dei muri che li limitano. L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili e gli spazi interni non dovrà essere superiore due volte la distanza media tra i muri stessi ed il limite dello spazio scoperto che sta loro di fronte.
Per i cortili aventi forma assai oblunga, non si terrà conto della porzione di lunghezza eccedente il doppio della larghezza media.
I cortili chiusi, cavedio, sono ammissibili soltanto nelle zone a denominazione intensiva ed al solo scopo di dare aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi e ripostigli, esclusa ogni altra destinazione di ambienti. Ogni cavedio deve avere un'area libera (a cielo aperto) uguale almeno ad 1/20 della somma delle superfici dei muri che lo delimitano.

Art. 7.14 – Canne da fumo e di esalazioni

1. Indipendente da eventuali impianti di riscaldamento centralizzati, ogni unità immobiliare abitabile od agibile dovrà essere dotata di almeno una canna fumaria, posta in posizione idonea all'uso, per l'installazione di una stufa.
2. Ogni focolare dovrà essere raccordato ad una canna fumaria.
3. Le canne fumarie debbono:
 - a) essere realizzate in materiale resistente alla temperatura di esercizio;
 - b) essere completamente impermeabili ai gas prodotti dalla combustione;
 - c) avere sezione sufficiente per lo smaltimento di tali gas;

- d) avere al piede camerette di raccolta della fuliggine, ispezionabili;
 - e) avere la sommità accessibile per l'effettuazione delle periodiche pulizie;
 - f) servire ad un solo focolare, a meno che si tratti di canne a condotto principale continuo ed immissioni multiple progressive, di sicura efficienza e di sufficiente capacità.
4. Anche se indipendenti da combustione, tutte le fonti di odori potenzialmente sgradevoli debbono disporre di un idoneo esalatore.

Art. 7.15 – Raccolta rifiuti solidi

1. Per tutto ciò che riguarda la costruzione di depositi per la raccolta e adduzione dei rifiuti solidi si dovrà ottemperare a quanto previsto dal vigente Regolamento d'igiene.

CAPITOLO OTTAVO RECINZIONI MANUTENZIONE AREE SCOPERTE

Art. 8.01 – Recinzioni¹¹

1. Le recinzioni delle proprietà debbono di norma essere realizzate mediante muretto di altezza non superiore a 60 cm. e sovrastante cancellata, rete metallica od affini.
2. Nelle zone E le recinzioni debbono di norma essere realizzate mediante al massimo tre fili metallici, e solo per comprovate necessità.
3. Sono in ogni caso ammesse recinzioni costituite da siepi vive.
4. È vietato impiegare nelle recinzioni materiali che possono provocare danni alle persone, quali fili spinati, cocci di vetro e simili.
5. Le recinzioni al limite tra proprietà privata ed aree pubbliche debbono essere contenute completamente sulla proprietà privata.
6. Ove, agli effetti viabilistici, occorra garantire una certa visibilità al di sopra di aree private, i tratti di recinzione ricadenti su dette aree dovranno essere opportunamente adattati a tale esigenza.
7. Qualora sussistano giustificati motivi, potranno essere autorizzate recinzioni cieche, a giudizio del sindaco, sentita la commissione edilizia.
8. Le recinzioni di qualunque natura, limitrofe a strade o spazi pubblici, non possono alterare l'equilibrio dello scolo naturale delle acque, che dovrà essere garantito mediante opportuni accorgimenti tecnici.
Mediante recinzioni non può essere impedito lo scolo delle acque dal terreno superiore a quello inferiore. In particolare, anche nel caso in cui il tracciato stradale di una via abbia pendenza verso monte, l'acqua corrispondente al fronte dovrà essere ricevuta dal terreno sottostante a valle.

Art. 8.02 – Manutenzione aree scoperte

1. Le aree private che non siano edificate né adibite a parcheggio o ad accessi debbono essere coltivate, oppure tenute a prato od a bosco.
2. Tutte le aree private non edificate debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della località e da non causare inconvenienti igienici.
3. Le cave in esercizio debbono essere chiuse in modo da impedire efficacemente l'accesso ai non addetti.

¹¹ Art. modificato ed integrato con D.C. nr. 25 del 29.04.2015

4. Ultimato lo sfruttamento di una cava, o di una sua porzione, il terreno deve essere ripristinato nella sua conformazione naturale, con in superficie uno strato di terra vegetale di almeno 50 cm. di spessore; salvo che una differente sistemazione venga autorizzata dal sindaco in conformità all'art. 1.02.
5. Si considera ultimato lo sfruttamento di quelle cave o porzioni di cave dalle quali non sia stato estratto materiale da oltre un anno.
6. In caso di nevicate incombe ai proprietari l'obbligo di mantenere sgombra da neve una zona della larghezza di un metro di tutte le strade confinanti con la loro proprietà.
In caso di gelo essi dovranno provvedere a spargere della sabbia in modo da rendere la superficie della zona sgomberata non sdruciolevole.
7. Laddove non esiste tombinatura e fognatura i proprietari dei giardini, degli orti, dei prati annessa agli edifici, delle aree fabbricabili e di fabbricati, devono, salvo i diritti di terzi, documentare al sindaco ed a richiesta degli uffici comunali, le modalità di smaltimento delle acque sia usate che meteoriche, e ciò per una regolamentazione dello assetto idrogeologico del territorio comunale.
In ogni caso non è consentita l'esecuzione di lavori tali che direttamente o indirettamente interessino il regime idraulico dei corsi d'acqua naturali senza che il sindaco abbia esaminato la possibilità di eseguirli e conseguentemente sia stata rilasciata regolare concessione.

Art. 8.03 – Manutenzione di siepi ed alberature

1. In considerazione delle caratteristiche orografiche e ambientali del comune ed in considerazione delle ampie visuali panoramiche che si aprono alla vista di molte zone in tutto il territorio comunale, le caratteristiche delle piantumazioni, la loro intensità e la loro altezza sono oggetto del presente Regolamento Edilizio.
2. Le sistemazioni di parchi e giardini, che comportino movimenti di terra, e/o la completa riorganizzazione dello stato dei luoghi, sarà oggetto di autorizzazione paesaggistica e seguente titolo abilitativo.
3. È compito dell'amministrazione, che se ritiene potrà avvalersi della consulenza di esperti del settore, garantire il migliore assetto paesaggistico e panoramico del territorio comunale.
Il sindaco potrà quindi periodicamente imporre la sistemazione, potatura o comunque regolazione delle piantumazioni in terreni pubblici e privati. Detta regolazione sarà finalizzata a garantire le visuali panoramiche di lunga e breve distanza, la visibilità di giardini, parchi e aree a verde lungo i percorsi stradali e le aree pubbliche nonché la sicurezza dei luoghi.
4. Poiché la vegetazione è fenomeno in continuo mutamento, non potrà essere invocato, in opposizione alle eventuali ordinanze di potatura e regolamentazione delle piantumazioni, di cui al comma precedente, il criterio della preesistenza.
5. E' espressamente vietato: abbattere, incidere, danneggiare, capitozzare o rimuovere le seguenti tipologie di alberi :
 - a) alberi con circonferenza del tronco, misurata ad un'altezza di 130 centimetri da terra, di almeno 100cm;
 - b) gli alberi di altezza pari o superiore a 12 metri escludendo le zone boschive;
 - c) gli alberi che non raggiungono le dimensioni prescritte per la propria intrinseca caratteristica della specie e/o varietà;
 - d) gli alberi con più fusti dipartenti dalla stessa ceppaia, con somma delle circonferenze di ciascun fusto misurata a 130cm da terra che raggiungano i 150 cm;
 - e) alberi appartenenti a popolamenti arborei non facenti parte di giardini e parchi urbani e non classificabili come bosco qualunque sia la loro dimensione;
 - f) alberi di eccezionale interesse storico-ambientale, paesaggistico.

Art. 8.04 – Eliminazione di alberi e autorizzazioni

7 In deroga a quanto sopra potranno essere autorizzate le eliminazioni di alberi di cui al precedente punto 5 nei seguenti casi:

- a) piante che risultano essere oggetto di patologie che rendano impossibile la loro conservazione oppure risultino in condizioni di precarietà statica, tale da costituire pericolo per cose o persone,
- b) piante che risultino aver compromesso irrimediabilmente il loro sviluppo vegetativo per cause naturali(es. vento, neve),
- c) sostituzione graduale di alberi, in un popolamento coetaneo o para-coetaneo, maturo o stramaturato,
- d) alberi siti a distanza troppo ravvicinata da confini di proprietà o da edifici , piantandoli altrove,
- e) diradamento del numero di piante eliminando quelle aduggiate o sopra numerate, a condizione che venga presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione un progetto di ristrutturazione dello spazio verde ove sorgono le piante che si intendono eliminare, il quale dovrà essere approvata dagli uffici competenti.

Nei succitati casi il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione obbligatoriamente documentazione fotografica e su richiesta dell'ufficio tecnico, qualora lo ritenga necessario , per esprimere il relativo parere , relazioni tecniche, perizie, progettazioni e/o relazioni di agronomi esperti in materia.

Art. 8.05 – Esenzioni

Sono esentati dalla richiesta di autorizzazioni:

- a) gli interventi eseguiti direttamente o per conto dell'Amministrazione Comunale
- b) gli interventi obbligatori in seguito a sentenza giudiziaria
- c) gli interventi atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose
- d) gli interventi all'interno di aziende vivaistiche, frutteti produttivi e familiari

In ogni caso, gli interventi sugli alberi di cui al comma 5 dell'art.8.03 a all'art.8.05 atti a scongiurare immediati pericoli a persone e cose potranno essere eseguiti dopo avviso e richiesta di intervento anche via fax o mail alla polizia locale o all'ufficio tecnico per i successivi controlli. In emergenza contattare la Protezione Civile o il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Art. 8.06 – Sanzioni

8.1 In caso di inosservanza alle norme del presente regolamento i trasgressori sono soggetti, per ciascun albero alle seguenti sanzioni:

a- potatura non autorizzata o eseguita difformemente da quanto disposto nell'atto autorizzativo, danneggiamento dell'apparato radicale e/o fusto, che arrechino danni lievi alla pianta: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 250;

b- potatura non autorizzata o eseguita difformemente da quanto disposto nell'atto autorizzativo danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che arrechino danni di media o grave entità alla pianta: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 130 a Euro 500;

c- potatura non autorizzata o eseguita difformemente da quanto disposto nell'atto autorizzativo amministrativa danneggiamento dell'apparato radicale e/o del fusto, che determinino pregiudizio alla vitalità della pianta: sanzione del pagamento di una somma da Euro 200 a Euro 800;

d- violazione di cui all'art.8.03 sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 300 a Euro 1500;

e- inottemperanza alle restanti norme del Regolamento ed esecuzione dei lavori in difformità dell'autorizzazione, salvo i casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100 a Euro 500;

f- oltre alle sanzioni amministrative elencate dovrà essere predisposta la messa a dimora di nuovi alberi .

Art. 8.07 – Alberi morti e/o malati

E' fatto obbligo al proprietario richiedere l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi morti ;
E' fatto obbligo al proprietario di segnalare agli Uffici Comunali eventuali sintomi di malattie interessanti degli alberi;

Nel caso di alberi morti o malati per i quali venga richiesto l'abbattimento, é obbligatoria la loro sostituzione con essenze che verranno indicate dall'Amministrazione. Tranne per i casi in cui la piantumazione sia impossibile per il rischio di reinfezione a carico dei nuovi soggetti. In questi casi può essere disposta la piantumazione di nuovi soggetti in altre aree di proprietà comunale;

Per le malattie oggetto di particolari prescrizioni fitosanitarie previste alle vigenti leggi, l'Amministrazione Comunale segnala il caso all'Osservatorio delle malattie delle piante per quanto di competenza.

Art. 8.08- Obbligo di Comunicazione

E' fatto obbligo ,comunque ,segnalare preventivamente, ogni intervento di taglio alberi agli Uffici Comunali . La segnalazione concerne anche gli alberi non soggetti ad autorizzazione ai sensi del vigente regolamento. L' Ente ,se ritiene, potrà effettuare accertamenti in loco attraverso i propri tecnici.

CAPITOLO NONO NUMERI CIVICI

Art. 9.01 – Assegnazione numeri civici

1. In sede di esame dei progetti di costruzione viene assegnato, ad ogni accesso da area di circolazione alla proprietà privata, il corrispondente numero civico, in conformità alle vigenti norme in materia di anagrafe.
2. Il numero civico assegnato è indicato sulla concessione di costruzione.
3. La targa definitiva con l'indicazione del numero civico viene consegnata in occasione del rilascio della licenza di abitabilità o di agibilità.

Art. 9.02 – Apposizione dei numeri civici

1. Le targhe con l'indicazione dei numeri civici debbono essere apposte alla destra degli accessi ai quali si riferiscono, ad una altezza di almeno m. 2,50 e non più di m. 3,50 dal piano stradale; saranno autorizzate altezze minori in caso di impossibilità materiale di rispetto del minimo sopra indicato.
2. Il proprietario è responsabile della conservazione e della manutenzione della targa.

CAPITOLO DECIMO CAUTELE A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 10.01 – Formazione dei cantieri

1. I luoghi dove si eseguono opere edilizie dovranno essere recintati in modo da impedire l'accesso ai non addetti ai lavori.

2. All'esterno della recinzione dovrà essere affissa, in posizione visibile al pubblico, una tabella di almeno cm. 140 X 100 indicante:
 - a) il nome o la ragione sociale del committente e dell'impresa appaltatrice;
 - b) la designazione del lavoro;
 - c) il nome del progettista e del direttore dei lavori.
3. Il capo cantiere dovrà trovarsi in continuità sul luogo dei lavori, durante l'intero orario lavorativo.
4. Nel cantiere dovrà essere custodita, per l'esibizione ai funzionari incaricati di controlli, l'apposita copia della concessione di costruzione.
5. In ogni cantiere dovrà funzionare un sufficiente numero di idonee latrine per gli addetti ai lavori.
6. Le costruzioni provvisorie occorrenti per la esecuzione dei lavori dovranno essere completamente demolite prima della visita di abitabilità.

Art. 10.02 – Assiti

1. Le recinzioni dei cantieri prospicienti spazi pubblici dovranno realizzarsi mediante assito di aspetto decoroso e di sufficiente robustezza, alto non meno di m. 2,50 e non più di m. 3,00.
2. Qualora, per la costruzione dell'assito, debba occuparsi temporaneamente area pubblica, dovranno essere osservate le norme dell'art. 11.05.
3. Le porte degli assiti devono aprirsi verso l'interno, e tenersi chiuse durante le sospensioni dei lavori.
4. Gli angoli sporgenti degli assiti devono essere segnalati in conformità all'art. 116 del D.P.R. 30.6.1959 n. 420 e dell'art. 8 del D.P.R. 15.6.1959 n. 393.

Art. 10.03 – Cantieri privi di assito

1. Potrà derogarsi all'obbligo dell'assito di cui all'art. 11.02 nei seguenti casi:
 - a) per opere da eseguirsi esclusivamente all'interno di stabili esistenti;
 - b) per opere da eseguirsi ai soli piani superiori di stabili esistenti;
 - c) per lavori di brevissima durata;
 - d) qualora la costruzione di un assito arrechi un eccessivo ingombro al transito.
2. Nei casi di cui sopra gli eventuali pericoli dovranno essere segnalati ai passanti in modo idoneo.
3. Qualora vengano impiegati ponti sospesi od a sbalzo, sotto i quali sia ammesso il pubblico transito, questi dovranno:
 - a) se la strada è priva di marciapiede, oppure i ponti giungano a meno di 50 cm. di distanza dal bordo della carreggiata, trovarsi ad altezza non inferiore a m. 4,50;
 - b) se insistono solamente sul marciapiede, ad oltre 50 cm. dal bordo della carreggiata, trovarsi ad altezza non inferiore a m. 2,50.

Art. 10.04 – Prevenzione infortuni

1. Nell'esecuzione dei lavori dovranno applicarsi tutte le precauzioni disposte dal D.P.R. 27.4.1955 n. 547 e dal D.P.R. 7.1.1956 n. 164.

Art. 10.05 – Occupazione di spazio pubblico

1. Ogni occupazione di spazio pubblico, sia in sottosuolo, sia al suolo, sia al di sopra del suolo, è soggetta a licenza apposita.

2. Le licenze di occupazione di spazio pubblico sono condizionate al pagamento di un canone, quale corrispettivo dell'uso della proprietà pubblica e quale riconoscimento della precarietà dell'autorizzazione all'occupazione.
3. L'entità del canone previsto dal capoverso precedente è stabilita con apposita tariffa, che deve tener conto delle dimensioni dello spazio occupato e della durata dell'occupazione.

Art. 10.06 – Manomissione del suolo pubblico

1. La manomissione del suolo pubblico potrà essere fatta solo da chi abbia ottenuto la licenza per l'occupazione dello spazio corrispondente, ai sensi dell'art. 11.05.
2. Qualsiasi manomissione del suolo pubblico implica l'obbligo del ripristino, che sarà effettuato dalla amministrazione comunale a spese del richiedente.
3. Le licenze di occupazione di spazio pubblico per scopi che rendano prevedibile una manomissione saranno rilasciate solo previa costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del risarcimento delle relative spese.

Art. 10.07 – Sospensione dei lavori

1. In ogni caso di sospensione dei lavori il cantiere dovrà essere lasciato in condizioni tali da prevenire ogni possibilità di danno e da non offendere il decoro ambientale.
2. In ogni caso di interruzione definitiva dei lavori le opere non ultimate secondo la concessione dovranno essere sistemate in un modo da definirsi mediante una concessione di variante, od altrimenti dovrà procedersi alla completa riduzione in pristino.
3. In caso di inadempienza potrà farsi luogo ad esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese, ai sensi di legge, a carico del proprietario.

CAPITOLO UNDICESIMO VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 11.01 – Sorveglianza dei lavori

1. Il sindaco ed i suoi candidati hanno diritto di accedere in qualsiasi tempo dovunque si eseguano lavori per controllare l'osservanza del presente regolamento.
2. Il capo cantiere è tenuto:
 - a) ad esibire la concessione di costruzione con i relativi allegati;
 - b) ad esibire i progetti esecutivi delle strutture vistati dall'ufficio del Genio Civile;
 - c) a fornire ogni altro chiarimento occorrente;
 - d) a mettere a disposizione il personale di aiuto occorrente per eventuali assaggi, rilievi o misure.

Art. 11.02 – Controlli in corso di lavoro

1. Appena iniziati i lavori, e comunque entro dieci giorni, deve essere comunicata al sindaco la data dell'avvenuto inizio. I lavori si intendono iniziati con l'esecuzione di opere permanenti (scavi, getti di calcestruzzo, ecc.). La formazione del cantiere non costituisce inizio dei lavori.
2. La prima visita tecnica ordinaria deve effettuarsi dopo ultimato il tracciamento delle opere e prima della costruzione di strutture fuori terra, per accertare che l'impianto delle opere corrisponda a quanto autorizzato.
3. La seconda visita tecnica ordinaria deve effettuarsi dopo ultimata la costruzione al rustico e prima della chiusura delle nicchie contenenti canalizzazioni e dell'esecuzione degli intonaci, per accertare la corrispondenza delle opere eseguite con quanto autorizzato.
4. A lavori ultimati dovrà effettuarsi una visita tecnica per accertare la corrispondenza delle opere eseguite con quanto autorizzato, ed una visita sanitaria, per accertare l'abitabilità o l'agibilità della costruzione dal punto di vista igienico.
5. Tutte le visite di cui ai capoversi precedenti dovranno essere richieste dagli interessati, e verranno eseguite entro dieci giorni dalla richiesta.
6. Qualora una visita ordinaria rivelasse irregolarità, e risultasse quindi necessaria una nuova visita per constatarne l'eliminazione, sarà dovuto al comune il rimborso del costo della visita straordinaria.

Art. 11.03 – Ritrovamenti

1. Ferme restando le prescrizioni degli artt. 43 e seguenti della legge 1.6.1939 n. 1089¹² circa l'obbligo di denuncia alla competente autorità da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico, il committente, il direttore e l'esecutore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al sindaco i ritrovamenti che abbiano presumibilmente un tale interesse, i quali dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.
2. Analoga segnalazione dovrà farsi nel caso di reperimento di ossa umane.
3. Il sindaco potrà disporre tutti i provvedimenti che ritenesse utile di adottare in dipendenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

Art. 11.04 – Licenze di abitabilità o di agibilità

1. Le costruzioni ultimate non potranno essere utilizzate se non previo rilascio da parte del sindaco di apposita licenza.
2. La richiesta di tale licenza dovrà essere accompagnata da:
 - a) relazioni concernenti le visite prescritte dall'art. 11.02, capoverso 4;
 - b) certificato di collaudo statico delle strutture, vistato dall'ufficio del Genio Civile;
 - c) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se era stato prescritto all'atto del rilascio della concessione di costruzione;
 - d) ricevuta delle tasse di concessione governativa eventualmente dovute.
3. Per gli edifici di cui all'art. 3.01, capoverso 7, si dovranno, de del caso, allegare dichiarazioni delle autorità competenti, accertanti l'osservanza delle disposizioni speciali applicabili.

CAPITOLO DODICESIMO DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.01 – Disposizioni penali

¹² Oggi artt. 88 e seguenti del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

1. Per l'inosservanza delle norme della legge urbanistica o del presente regolamento o per l'inosservanza delle modalità esecutive fissate nella concessione di costruzione si applicheranno le norme delle leggi vigenti.

Art. 12.02 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento dovrà essere pubblicato all'albo pretorio comunale, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'approvazione da parte del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, per la durata di 15 giorni.
2. Allo scadere del quindicesimo giorno di pubblicazione il regolamento stesso entrerà in vigore.

APPENDICE¹³

NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI DI RADIODIFFUSIONE E RADIOCOMUNICAZIONE

1. Campo di applicazione

Le presenti norme riguardano gli impianti, le apparecchiature tali da generare campi elettromagnetici impiegati per la radiodiffusione, la radiocomunicazione ecc. per cui si richiede l'installazione nel territorio comunale.

Esclusioni

Sono esclusi dal suddetto campo di applicazione:

- tutti gli impianti con emissione in antenna inferiore a 20 watt utilizzati per pubblico servizio di emergenza e di protezione civile comunque nel rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione
- gli impianti radioamatoriali con potenza massima in antenna inferiore a 5 watt
- le esposizioni per scopi diagnostici e terapeutici
- gli apparecchi domestici

2. Obiettivi

Le presenti norme disciplinano la installazione di impianti di emissione di campi elettrici e magnetici al fine di tutelare la salute della popolazione ed il territorio di Brunate ex lege 1497/39¹⁴, nel rispetto del Decreto Ministeriale n° 381 del 10/09/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana".

3. Procedura per l'ottenimento del provvedimento autorizzativo

Per potere installare antenne e/o impianto di radiodiffusione, radiocomunicazione e/o in genere tali da generare campi elettromagnetici è fatto obbligo di richiedere PARERE AMBIENTALE e CONCESSIONE EDILIZIA da parte del titolare dell'impianto o legale rappresentante.

Alla richiesta di C.E. devono essere allegati:

- a) Dati anagrafici del richiedente nella sua qualità di titolare e/o responsabile dell'impianto, del proprietario dell'eventuale struttura di supporto (traliccio o altro), del proprietario dell'immobile (terreno o edificio) su cui si intende installare l'impianto e relativo contratto di locazione, o Convenzione in copia conforme;
- b) Progetto dell'impianto comprendente:
 - estratto mappa scala 1:2000
 - planimetria generale scala 1:500 con individuazione del sito di installazione (coordinate spaziali del punto di fissaggio e del centro elettrico di emissione) e dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 200 m, indicante distanze, altezze e destinazioni d'uso degli edifici
 - documentazione fotografica con immagini sia verso le direzioni di propagazione dell'impianto sia del sito di installazione e dell'area circostante con raggio di almeno 200 m
 - piante, sezioni e prospetti in scala almeno 1:100 di tutte le strutture principali e secondarie da realizzare compreso eventuali manufatti accessori e particolari costruttivi scala 1:20.
 - Relazione tecnica ed eventuale relazione di calcolo statico della struttura di supporto (traliccio o altro) a firma di un tecnico abilitato.

¹³ Introdotta dal n. 2 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.03.2000, in vigore dal 22.03.2000.

¹⁴ Oggi D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

- Computo metrico estimativo di tutte le opere edilizie da eseguire, a firma di tecnico abilitato.
- c) Valutazione dell'impatto ambientale indotto dall'impianto; valutazione delle intensità dei campi elettrico e magnetico generati in condizione di massimo esercizio in posizioni significative e/o cautelative in relazione al sito e all'ambiente circostante. Valutazione del campo elettromagnetico di fondo, nel caso in cui superi il valore di 1 V/m produrre analisi spettrale con il riconoscimento delle sorgenti esistenti. Valutazione delle misure di tutela dei lavoratori in particolare nelle fasi di manutenzione dell'impianto.
- d) Parere favorevole della ASL competente per il Comune di Brunate e dell'ARPA per quanto di competenza.
- e) Atto d'obbligo reso dal titolare e dal responsabile dell'impianto ad effettuare le misurazioni entro 30 giorni dalla data di attivazione dell'impianto in riferimento alla massima potenzialità espressa dallo stesso, e a depositarne i risultati presso il Comune di Brunate:
 - costituzione di una cauzione dell'importo di L. 1.000.000.=¹⁵ anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia del rispetto dell'impegno assunto con l'atto d'obbligo.
- f) Atto di impegno reso dal proprietario dell'eventuale struttura di supporto alla demolizione della stessa entro e non oltre mesi sei dalla data di disattivazione dell'impianto.
Fidejussione bancaria o assicurativa a favore del Comune di Brunate di importo pari al 30% del costo di tutte le opere edilizie inerenti l'impianto, e comunque di importo non inferiore a L. 10.000.000.= (diecimilioni)¹⁶ a garanzia dell'atto di impegno di cui sopra.
Dichiarazione di assenso del proprietario dell'immobile e/o del terreno su cui si intende installare l'impianto alla totale rimozione dello stesso entro e non oltre sei mesi dalla data della sua disattivazione.
- g) Atto di impegno reso dal titolare e dal responsabile dell'impianto a comunicare entro trenta giorni: trasferimenti di impianti ad altri soggetti, disattivazioni anche temporanee per periodi superiori a sessanta giorni nonché qualsivoglia modifica all'impianto significativa per l'esposizione della popolazione.

4. Obiettivi di qualità – misure di cautela

- All'interno di edifici con permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere non deve essere superato, indipendentemente dalla frequenza, il valore di 6 V/m
- L'Amministrazione Comunale può individuare "zone sicure" in ambiti non residenziali da destinarsi alla installazione degli impianti.
- Il titolare dell'impianto deve adottare tutte le misure tecniche necessarie a garantire il rispetto dei limiti di esposizione per il personale addetto alla manutenzione degli impianti.
- Ogni nuovo edificio da costruire a distanza minore di 200 m da impianti di emissione, deve essere assoggettato a valutazione dell'esposizione, detta valutazione deve essere inoltrata contestualmente alla richiesta di concessione edilizia.

5. Impianti esistenti

Per quanto concerne gli impianti installati con concessione già rilasciata, viene fissato il termine di 120 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento, entro il quale i concessionari degli impianti devono ottenere nuovo provvedimento autorizzativo con le modalità previste per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

¹⁵ Pari a €. 516,46 (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

¹⁶ Pari a €. 5.164,57 (cinquemilacentosessantaquattro/57) (art. 4, comma 1 del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213).

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI RICEZIONE SATELLITARE

1. Campo di applicazione

Le presenti norme riguardano i dispositivi, posti all'esterno degli edifici destinati alla ricezione di programmi televisivi e/o segnali in genere provenienti da satelliti geostazionari. Sono soggetti alle presenti norme anche le antenne di impianti radioamatoriali con potenza massima inferiore a 5 Watt.

2. Norme generali

- Le nuove installazioni di apparecchi satellitari devono essere autorizzate secondo le procedure di cui al successivo art. 3
- Edifici con più unità abitative devono avvalersi di antenne paraboliche collettive
- È vietato collocare antenne paraboliche su balconi, terrazzi, portici, lastrici solari, nei giardini e cortili in genere, nonché in zone di interesse architettonico, ambientale e panoramico.
- Le antenne devono avere le seguenti dimensioni massime:
 - diametro 120 cm per impianti collettivi
 - diametro 90 cm per impianti singoli

3. Procedure autorizzative

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- Estratto di mappa 1:2000 della zona di ubicazione dell'antenna
- Elaborato grafico rappresentante i prospetti del fabbricato con l'individuazione dell'impianto di ricezione o, in alternativa, simulazione fotografica
- Documentazione fotografica
- Relazione illustrativa dell'impianto con indicazione delle dimensioni dell'antenna

4. Apparecchi satellitari esistenti

Gli apparecchi installati precedentemente alla data di esecutività del presente Regolamento non sono soggetti alle presenti norme.

Sentito il parere della Commissione edilizia, potrà essere ordinata una diversa collocazione degli apparecchi esistenti in modo tale da non arrecare danno all'aspetto paesaggistico ed ambientale.